

Unione Montana Alto Monferrato Aleramico

PROVINCIA DI AL

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DELL'UNIONE N.21 DEL 29/12/2023

OGGETTO:

Revisione periodica delle partecipazioni societarie detenute alla data del 31/12/2022.

L'anno duemilaventitre addì ventinove del mese di dicembre alle ore diciotto e minuti trenta in videoconferenza tramite la piattaforma "Google Meet", vennero per oggi convocati i componenti di questo Consiglio.

Fatto l'appello risultano:

Cognome e Nome		Presente
1. VALLEGRA ROBERTO	BISTAGNO	Sì
2. ASSANDRI MARCO	PONZONE	Sì
3. BALDOVINO CAMILLO PIETRO	BISTAGNO	Sì
4. BORGATTA FEDERICA	TERZO	No
5. LEVO ANSELMO CARLO	CASTELLETTO D'ERRO	Sì
6. SOLFERINI MAURIZIO	TERZO	Sì
7. TAGLIAFICO MASSIMO	CASTELLETTO D'ERRO	Sì
8. TORIO PASQUALE	PONZONE	No
9. GALEAZZO PIERCARLO ERNESTO	CASTELLETTO D'ERRO	Sì
Totale Presenti:		7
Totale Assenti:		2

Partecipa la Dott.ssa Curelli Valeria, Segretario dell'Unione Montana, la quale provvede alla redazione del presente verbale.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il sig. Roberto Vallegra, Presidente, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato, dando atto che, ai sensi del Regolamento per lo svolgimento delle sedute degli organi comunali in modalità telematica, approvato con deliberazione di Consiglio dell'Unione n. 2/2022, esecutiva ai sensi di legge:

- il Presidente, il Consigliere Baldovino ed il Segretario sono presenti presso la sede del Comune di Bistagno, mentre tutti gli altri Consiglieri sono collegati da remoto tramite la piattaforma "Google Meet";
- ciascun partecipante in videoconferenza ha assicurato che il collegamento garantisce la qualità adeguata a comprendere gli interventi e le dichiarazioni dei componenti il consesso.

DELIBERAZIONE C.U. N. 21 DEL 29/12/2023

OGGETTO: Revisione periodica delle partecipazioni societarie detenute alla data del 31/12/2022.

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE MONTANA

Considerato quanto disposto dal d. lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), così come da ultimo modificato con il d. lgs. 16 giugno 2017 n. 100;

Richiamato il piano operativo di razionalizzazione già adottato ai sensi dell'art. 1, c. 612, legge 23 dicembre 2014 n. 190, provvedimento del quale il presente atto ricognitivo costituisce aggiornamento ai sensi dell'art. 24, c. 2, T.U.S.P.;

Dato atto che, a norma degli artt. 20 e 26 c. 11 del d. lgs. 19 agosto 2016 n. 175 e s.m.i. è obbligo dell'Amministrazione procedere entro il 31 dicembre 2023 alla revisione periodica delle partecipazioni detenute in riferimento alla situazione al 31 dicembre 2022;

Visto che ai sensi del predetto T.U.S.P. (art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

Atteso che l'Ente, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

- esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, T.U.S.P.;
- ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato" (art. 4, c. 3, T.U.S.P.);

Considerato altresì che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

Valutate pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

Tenuto conto del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

Visto l'esito della ricognizione effettuata come risultante nell'allegato A della presente deliberazione;

Dato atto che gli Uffici competenti hanno redatto la ricognizione delle partecipate e che l'approvazione dell'atto rientra nell'ambito della competenza dell'organo consiliare ai sensi dell'art. 42, comma 2, lett. E) del D.Lgs. 267/2000 e dell'art.10 del T.U.S.P.;

Considerato che la rilevazione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui l'Ente non possieda alcuna partecipazione, o che di converso non sia necessario alcun aggiornamento, esito che comunque deve essere comunicato sia al MEF che alla Corte dei Conti;

Rilevato che in caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo ovvero di mancata alienazione entro il predetto termine annuale, l'Ente non può esercitare i diritti sociali nei confronti della società e, salvo in ogni caso il potere di alienare la partecipazione, la stessa è liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti dall'art. 2437-ter, c. 2, cod. civ., e seguendo il procedimento di cui all'art. 2437-quater, cod. civ.;

Tenuto conto che la mancanza od invalidità del presente atto deliberativo renderebbe inefficace l'eventuale atto di alienazione delle partecipazioni;

Dato atto che:

Documento prodotto con sistema automatizzato del Unione Montana Alto Monferrato Aleramico. Responsabile Procedimento: MONTI FEDERICA (D.Lgs. n. 39/93 art.3). La presente copia è destinata unicamente alla pubblicazione sull'albo pretorio on-line

- con deliberazione n. 11 del 19/12/2022, esecutiva ai sensi di legge, ad oggetto “*Revisione periodica delle partecipazioni ex art. 20 del, d.lgs. 19 agosto 2016 n. 175 e s.m.i. – ricognizione partecipazione possedute al 31/12/2021 – individuazione partecipazione da alienare o valorizzare*”, il Consiglio ha ritenuto di procedere con il recesso, a partire dall’anno 2023, dalla società ASMEL CONSORTILE SOC. CONS. A R.L., nei tempi e nei modi previsti dallo Statuto della Società;
con deliberazione n. 12 del 31/07/2023, esecutiva ai sensi di legge, ad oggetto “*Recesso da ASMEL Consortile Soc. Cons. a r.l. - Revoca deliberazione n. 6 del 11/02/2019*” il Consiglio ha esercitato il recesso dalla società ASMEL Consortile, come peraltro già deliberato con atto del Consiglio n. 11 del 19/12/2022, demandando al Responsabile dell’Area Finanziaria ogni ulteriore adempimento;

Dato atto che, ai sensi dell’art. 30 del d. lgs. n. 201/2022 recante “*Verifiche periodiche sulla situazione gestionale dei servizi pubblici locali*”, non si rende necessario effettuare la ricognizione periodica della situazione gestionale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, da effettuarsi contestualmente all’analisi dell’assetto delle società partecipate di cui all’art. 20 del d. lgs. n. 175/2016 e, in sede di prima applicazione, entro il 31 dicembre 2023, in quanto questo Ente, avente popolazione inferiore a 5.000 abitanti, non è tenuto all’adempimento di tale previsione;

Tenuto conto del parere espresso dall’Organo di revisione ai sensi dell’art. 239, comma 1, lett. b n.3 del d. lgs. n. 267/2000, allegato al presente atto sotto la lettera A) a costituirne parte integrante e sostanziale;

Preso atto:

- del parere favorevole ex artt. 49 e 147bis del d. lgs. n. 267/2000, espresso dal Segretario Comunale in ordine alla regolarità tecnica;
- del parere favorevole ex artt. 49 e 147bis del d. lgs. n. 267/2000, espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile;

Con voti espressi palesemente per alzata di mano

Presenti	N. 7
Favorevoli	N. 7
Contrari	N. =
Astenuti	N. =

DELIBERA

- di richiamare le premesse a costituire parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- di approvare la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dall’Unione **alla data del 31 dicembre 2022**, accertandole come da allegato A alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;
- di procedere all’invio delle risultanze della ricognizione effettuata al Ministero dell’Economia e delle Finanze, attraverso l’apposito applicativo;
- di dare atto che questa deliberazione sarà pubblicata nell’apposita sezione di Amministrazione Trasparente del sito istituzionale;
- infine, il Consiglio, per dare corso immediato agli adempimenti conseguenti, con voti

Presenti	N. 7
Favorevoli	N. 7
Contrari	N. =
Astenuti	N. =

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 134, comma 4, del d. lgs. n. 267/2000.

Letto, confermato e sottoscritto.
Il Presidente
f.to Roberto Vallegra

Il Segretario dell'Unione
f.to dott.ssa Valeria Curelli

Ai sensi degli artt. 49 comma 1° e 147 bis del D.Lgs.n.267/2000, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta di deliberazione.

Ponzone, lì 29/12/2023

Il Segretario dell'Unione
F.to: dott.ssa Valeria Curelli

Ai sensi degli artt. 49 comma 1° e 147 bis del D.Lgs.n.267/2000, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità finanziaria della presente proposta di deliberazione.

Ponzone, lì 29/12/2023

Il Responsabile del Servizio
F.to: Monti dott.ssa Federica

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N° registro pubblicazioni:

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio informatico dell'Unione Montana Alto Monferrato Aleramico per 15 giorni consecutivi (art. 124, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000)

Ponzone, lì 15/01/2024

Il Segretario dell'Unione
F.to: dott.ssa Valeria Curelli

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 29/12/2023

Dichiarata immediatamente esecutiva (art. 134, comma 4° del D.Lgs 267/2000)

Ponzone, lì 29/12/2023

Il Segretario dell'Unione
dott.ssa Valeria Curelli